

**ECC. MO CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE**

Ricorre in appello

MAZZA Pietro nato a Catania

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Catania in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12

per la riforma

dell'ordinanza del T.A.R. per il Lazio, I *Quater* sez. int., n. 6203/2020, resa sul ricorso n. 12596/2019 R.G., depositata in data 7-10-2020 e non notificata.

In fatto.

1. L'odierno appellante, sovrintendente capo della Polizia di Stato presso la Squadra Mobile della Questura di Catania (partecipava alla procedura concorsuale riservata, per titoli, per la copertura di 614 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto, con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in data 31 dicembre 2018 e pubblicato sul B.U. del personale, supplemento straordinario n. 1/63 *bis* del 31 dicembre 2018.

Al termine della procedura selettiva, l'appellante apprendeva che la commissione esaminatrice gli aveva attribuito un punteggio di gran lunga inferiore rispetto ai titoli in suo possesso.

Il sovrintendente capo Mazza, pertanto, con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per il Lazio (rubricato al n. 12596/2019), chiedeva l'annullamento *in parte qua*, della propria scheda di valutazione e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, sulla scorta dei seguenti motivi che qui di seguito si ripropongo integralmente:

<< *Violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione dei titoli approvati dalla commissione esaminatrice con verbale n. 1 del 9-5-2019.*

Violazione e falsa applicazione della circolare del Ministero dell'Interno n. 333-A/9806.D1 del 18-11-2008. Violazione e falsa applicazione della nota del Ministero dell'Interno prot. pers./1.2.9/2019 fm del 19-3-2019. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Difetto di motivazione ed ingiustizia manifesta.

*La commissione esaminatrice non ha attribuito in favore del sovrintendente capo Mazza alcun punteggio per gli incarichi espletati, con specifica autorizzazione, a titolo di **perito per le intercettazioni ambientali e trascrizione giurate**, svolte, nel periodo tra il 2005 ed il 2018, presso la Procura della Repubblica di Catania.*

Tale decisione appare sicuramente erronea giacché, come sopra evidenziato, gli incarichi in parola risultano espressamente indicati “di particolare rilevanza” nei criteri di massima predisposti dalla commissione esaminatrice (pag. 8).

Inoltre, i suddetti incarichi sono stati conferiti con provvedimento di altra amministrazione (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania) previa specifica autorizzazione dell'amministrazione di provenienza.

Ergo, la scheda redatta dalla Commissione esaminatrice appare inficiata da una erronea valutazione del punteggio finale assegnato al sovrintendente capo Mazza.

*Né tale conclusione appare scalfita dal contenuto della nota del Ministero dell'Interno prot. pers./1.2.9/2019 fm del 19-3-2019 con la quale il Ministero dell'Interno con la suddetta nota prot. pers./1.2.9/2019 fm del 19-3-2019 si è limitata (correttamente) a ribadire che la trascrizione matricolare degli incarichi peritali svolti dall'odierno ricorrente sia sottoposta **unicamente** a due condizioni (che gli incarichi siano di particolare rilevanza e che sia stata rilasciata autorizzazione apposita dall'amministrazione di appartenenza), entrambi pienamente sussistenti nel caso di specie.*

Infatti, l'incarico di consulente tecnico d'ufficio designato dall'Autorità Giudiziaria è espressamente previsto quale "servizio di particolare rilevanza" nei criteri di massima predisposti dalla commissione esaminatrice.

Inoltre, gli incarichi inseriti nella domanda dal sovrintendente capo Mazza sono stati tutti espletati con specifica autorizzazione del Ministero dell'Interno.

Ne deriva che (diversamente da quanto inteso dalla Questura di Catania con la nota nr. 333-D/30390 del 14-3-2019), il contenuto della nota ministeriale prot. pers./1.2.9/2019 fm del 19-3-2019 e la circolare n. 333-A/9806.D1 del 18-11-2008, ivi richiamata, confermano che la commissione esaminatrice abbia errato nell'attribuire nessun punteggio agli incarichi peritali svolti dal ricorrente per contro della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania con la necessaria autorizzazione dell'amministrazione di provenienza.

Se intesa in senso difforme, la nota ministeriale prot. pers./1.2.9/2019 fm del 19-3-2019 contrasta con la circolare n. 333-A/9806.D1 del 18-11-2008 ed è, pertanto, illegittima.

2. Successivamente, con motivi aggiunti, l'odierno appellante chiedeva l'annullamento in via cautelare anche, nella parte di interesse, della propria scheda di valutazione redatta dalla commissione esaminatrice del concorso in data 3-2-2020 (successivamente conosciuta) e del decreto prot. n. 333-B/12P.5.18 dell'8 giugno 2020 con il quale il Ministero dell'Interno ha approvato la graduatoria di merito e dichiarato i vincitori della selezione.

3. L'amministrazione si costituiva in giudizio con memoria di forma.

Il T.A.R. per il Lazio, I *Quater* sez. int. (estensore: Consigliere Laura Marzano), all'esito della camera di consiglio del giorno 4-8-2020, con ordinanza n. 5124/2020, depositata in data 5-8-2020 e non notificata, disponeva i seguenti incumbenti istruttori: **"considerato che, ai fini della decisione anche cautelare, è necessario acquisire dall'amministrazione una dettagliata relazione sui fatti di causa, nella quale segnatamente sia chiaro quanti e quali incarichi di consulente tecnico d'ufficio siano stati conferiti al ricorrente e le ragioni della relativa mancata annotazione (e/o cancellazione) nel foglio matricolare. Ritenuto che l'amministrazione debba adempiere nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza e che debba essere fissata, per l'ulteriore trattazione, la camera di consiglio del 6 ottobre 2020, riservando all'esito della stessa la regolamentazione delle spese della fase cautelare"**.

4. Soltanto in data 29-9-2020, l'Avvocatura depositava memoria e documentazione, facendo riferimento a quanto dedotto nell'allegata nota del Ministero dell'Interno (datata 28-9-2020).

Prontamente, la difesa dell'odierno appellante, con memoria, rilevava che l'amministrazione non avesse correttamente adempiuto gli incumbenti istruttori disposti dal Tribunale.

Conseguentemente, **si riteneva opportuno allegare alla memoria documentazione attestante che il sovrintendente capo Mazza ha svolto numerosi incarichi di consulente tecnico conferitogli dal Tribunale di Catania nell'ambito di diversi procedimenti penali.**

5. Con ordinanza n. 6203/2020, depositata in data 7-10-2020 (e non notificata (estensore: Consigliere Mariangela Caminiti), il T.A.R. per il Lazio, sez. I *Quater*, ha respinto la domanda cautelare, pur compensando tra le parti le spese in ragione della materia controversa, *“considerato che, ad un primo sommario esame, il ricorso non appare sorretto dal prescritto fumus boni iuris in ragione della disciplina applicabile alla materia degli incarichi e servizi di particolare rilevanza, avuto riguardo nella specie alla non idonea prova della sussistenza della designazione dell'Amministrazione di appartenenza all'incarico di CTU alla luce della documentazione depositata dalla resistente (foglio matricolare del ricorrente con cancellazione della indicazione della predetta autorizzazione)”*.

Ma siffatta ordinanza è erronea per i seguenti

motivi

I.

Il Tribunale di primo grado ha errato nel ritenere non idonea la prova della sussistenza della designazione dell'Amministrazione di appartenenza all'incarico di CTU alla luce della documentazione depositata dalla resistente (foglio matricolare del ricorrente con cancellazione della indicazione della predetta autorizzazione).

L'ordinanza appellata contiene una serie di errori in punto di fatto che meritano di essere segnalati e che inficiano necessariamente la correttezza della decisione di primo grado.

Prioritariamente, è da dire che il foglio matricolare dell'appellante risultava già in atti, poiché prodotto in seno al ricorso introduttivo, costituendo l'avvenuta ed immotivata cancellazione degli incarichi svolti proprio il punto centrale del gravame.

Ed infatti, correttamente, con provvedimento istruttorio n. 5124/2020, il T.A.R. ha chiesto all'amministrazione una relazione al fine di conoscere **dettagliatamente** *“quanti e quali incarichi di consulente tecnico d'ufficio siano stati conferiti al ricorrente”*.

L'amministrazione, per tutta risposta, si è limitata a depositare nuovamente il foglio matricolare e altri atti tutti già prodotti dal sovrintendente capo Mazza nonché a confermare l'esattezza di quanto dallo stesso dedotto, senza adempiere alla effettiva richiesta istruttoria.

Ne deriva che la mancata valutazione della rispondenza tra quanto chiesto con l'ordinanza istruttoria e la documentazione (non) prodotta dalla odierna appellata, inficia necessariamente il provvedimento impugnato, evidenziandone la illegittimità.

Vi è di più: l'odierno appellante, in un ottica di leale collaborazione, ha egli stesso provveduto a depositare in giudizio alcuni dei numerosi incarichi di consulente tecnico d'ufficio svolti in favore della Procura di Catania.

Tale documentazione non risulta assolutamente vagliata da parte del tribunale di primo grado che, addirittura, ritiene non sussistente “la prova della designazione dell’amministrazione di appartenenza all’incarico di CTU”.

Tale assunto è del tutto errato e travicante.

Per ciascun incarico, l’odierno appellante ha chiesto (ed ottenuto) **specificata autorizzazione ministeriale nonché distinto codice identificativo**, trasmessi (di volta in volta) alla Questura di Catania che, tuttavia, li ha dapprima trascritti nel foglio matricolare e poi, inspiegabilmente, cancellati.

Non solo: dopo aver depennato l’annotazione, l’amministrazione ha comunque continuato ad autorizzare il sovrintendente capo Mazza a svolgere gli incarichi di consulenza, provandone (ulteriormente) la correttezza.

L’ordinanza appellata contiene un ulteriore errore.

Il provvedimento istruttorio n. 5124/2020 chiedeva di conoscere **dettagliatamente “le ragioni della mancata annotazione e/o cancellazione) nel foglio matricolare”**.

Anche in questo caso l’amministrazione non ha adempiuto alla precisa richiesta di chiarimenti, limitandosi a rappresentare “*che la Questura di Catania precisa come nel citato quadro F è stata cancellata una errata trascrizione di autorizzazione ministeriale. Annotazione che non doveva essere effettuata e che difatti non è sottoscritta dal Dirigente dell’Ufficio*”.

E’ evidente che tale trafiletto nulla dice e nulla spiega in merito al cuore della causa, **cioè le ragioni per cui l’annotazione degli incarichi e delle relative autorizzazioni, regolarmente trasmesse dal Ministero dell’Interno alla Questura di Catania (documentazione in atti), non dovesse essere fatta e del perché sia stata cancellata.**

Ma soprattutto, la Questura di Catania non ha esternato le ragioni della mancata annotazione (o cancellazione) sul foglio matricolare dell’interessato delle numerose autorizzazioni trasmesse gli dal Ministero dell’Interno, trattandosi, si ribadisce, di un evento che, comunque, deve essere indubbiamente registrato dall’amministrazione di appartenenza.

II.

L’adito T.A.R. ha errato nel ritenere che l’amministrazione abbia correttamente applicato la disciplina in materia di incarichi e servizi di particolare rilevanza.

La ricostruzione della normativa in materia di incarichi valutabili effettuata dall’amministrazione nella nota del 28-9-2020, anziché confutare, conferma quanto evidenziato in primo grado dall’odierno appellante.

Invero, **diversamente da quanto inteso da parte resistente**, la circolare del Ministero dell’Interno n. 333-A/9806.D1 del 18-11-2008 “*non è impugnata dal ricorrente*” (cfr. pagina 3 della nota del Ministero dell’Interno del 28-9-2020) ma è stata invocata proprio quale documento violato dagli atti impugnati (cfr. pagina 3 del ricorso introduttivo).

Infatti, proprio come ribadito dalla stessa amministrazione appellata, gli incarichi svolti dal sovrintendente Mazza devono essere annotati sul foglio matricolare perché “*hanno rilevanza sullo stato giuridico, sulla carriera e sul trattamento economico del personale*” (cfr. pag. 3 della nota del Ministero dell’Interno del 28-9-2020).

Inoltre, essi devono essere trascritti **poiché rispondenti alle due condizioni previste dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 333-A/9806.D1 del 18-11-2008 e**

segnatamente: **che gli incarichi siano di particolare rilevanza** (l'incarico di consulente tecnico d'ufficio designato dall'Autorità Giudiziaria è espressamente previsto quale "servizio di particolare rilevanza" nei criteri di massima predisposti dalla commissione esaminatrice: pag. 8 dei criteri di valutazione dei titoli del concorso approvati con verbale n. 1 del 9-5-2019) **e che sia stata rilasciata autorizzazione apposita dall'amministrazione di appartenenza.**

Prive di rilevanza, infine, sono le deduzioni avversarie relative al fatto che i titoli, per essere valutati dalla commissione esaminatrice, devono risultare annotati sullo stato matricolare poiché la richiesta dell'odierno appellante è proprio la rettifica dell'erronea cancellazione degli stessi dal foglio e la conseguente loro corretta valutazione ai fini concorsuali.

III.

Sul periculum in mora.

La documentazione depositata dall'amministrazione in primo grado conferma che il sovrintendente capo Mazza risulta collocato al posto n. 1601 della graduatoria, con un punteggio di 27,422 punti, idoneo ma non vincitore.

Avendo egli svolto (e documentato) ben **nove incarichi peritali**, per i quali (secondo i criteri di valutazione approvati dalla commissione esaminatrice con verbale n. 1 del 9 maggio 2019) è prevista l'attribuzione di un punteggio minimo di 0,3 punti (per un massimo di 5), **l'odierno appellante avrebbe titolo almeno all'assegnazione di ulteriori 2,70 punti** che, sommati ai 27,422 già attribuitigli, gli consentirebbe di risultare vincitore della selezione.

Infatti, l'ultimo posto (dei vincitori) è stato assegnato con un punteggio di 29,822 punti.

Ne deriva che il sovrintendente capo Mazza, sommando i suoi 27,422 punti alla valutazione (minima) di 0,3 punti per ciascuno dei nove incarichi svolti ($0,3 \times 9 = 2,70$), **otterrebbe un punteggio complessivo di 30,122 punti** ($27,422 + 2,70 = 30,122$), che gli consentirebbe di collocarsi agevolmente fra i vincitori della selezione (l'ultimo, come detto, ha ottenuto 29,822 punti).

In merito alla accessoria domanda cautelare si evidenzia che il corso di formazione previsto dall'art. 6 del bando di concorso dovrebbe essere avviato entro la metà di novembre 2020 e, pertanto, si chiede che venga consentito al sovrintendente capo Mazza di prendervi parte, seppure con riserva.

Diversamente, la situazione verrebbe irreparabilmente modificata, con ingiusto pregiudizio della posizione di interesse dell'appellante, azionata con urgenza proprio allo scopo di evitare sviluppi pregiudizievoli che potrebbero poi essere opposti come impeditivi della piena esecuzione del chiesto provvedimento cautelare.

Per quanto esposto,

VOGLIA L'ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

in accoglimento del presente ricorso, annullare l'ordinanza del T.A.R. per il Lazio, I *Quater* sez. int., n. 6203/2020, resa sul ricorso n. 12596/2019 R.G., depositata in data 7-10-2020 e non notificata e, in sua riforma, accogliere la domanda cautelare proposta al T.A.R. sia col ricorso principale sia con i motivi aggiunti.

Catania, 23-10-2020.

Avv. Claudia Cassella

Avv. Eleonora Gula